



## CIRCOLARE N° 38 DEL 30 OTTOBRE 2012

### CONFERENZA STATO REGIONI

### **Decreto relativo alle autocertificazioni e semplificazioni normative nel campo della sicurezza**

La seduta della **Conferenza Stato Regioni del 25 ottobre 2012** ha esaminato e dato **parere favorevole** e senza cambiamenti rispetto ai documenti arrivati in Conferenza - alla bozza di decreto interministeriale relativo alle semplificazioni.

Nel decreto si parla anche di semplificazioni in materia di testo unico della sicurezza. E' stato dato parere favorevole anche alla bozza che contiene le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi. Le procedure erano state approvate dalla Commissione consultiva nella seduta straordinaria del **16 maggio 2012**.

Tali procedure sostituiranno la cosiddetta “**autocertificazione**” della valutazione dei rischi, utilizzabile **non oltre il 31 dicembre 2012**. Come d'altronde indicato dal Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57 contenente “*Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese*”.

E' evidente il poco tempo che avranno le piccole imprese per adeguarsi obbligatoriamente (imprese fino a 10 lavoratori) o volontariamente (imprese fino a 50 lavoratori) alla valutazione tramite procedure standardizzate .

C'e' da ricordare che successivamente sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 6-ter \* trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.

**\* 6-ter.** *Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico. Nelle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico i datori di lavoro possono attestare di avere effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 utilizzando il modello allegato al decreto di cui al precedente periodo.*

Nella bozza di decreto trova corpo anche la modifica **dell'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**, che viene sostituito dal seguente:

*“Art. 67 - (Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio)*

1. In caso di costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

- a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
- b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza per i

Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, vengono individuate, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, le informazioni da trasmettere e

definiti i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.

3. Le Amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 2 provvedono a trasmettere in via telematica le informazioni loro pervenute con le modalità di cui al comma 2 all'organo di vigilanza competente per territorio.

4. La comunicazione di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

In un altro articolo della bozza di decreto trova corpo la **eliminazione dell'obbligo a carico del datore di lavoro di invio all'INAIL delle certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.**

Infatti viene riportato:

1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto:

a) il certificato medico di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, di cui all'articolo 53, commi 1 e 5, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è trasmesso all'INAIL, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.

Il provvedimento ora dove attendere **la firma dei ministri** competenti ed essere pubblicato in **Gazzetta Ufficiale**.

*Nel decreto vi sono novità anche in campo di VIA e ambiente che saranno oggetto di prossima circolare.*